

N.R.G. 2/2016

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**

**TRIBUNALE FEDERALE**

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Bocce

**Premesso che**

- è pervenuta alla Procura Federale FIB una denuncia, da parte del Sig. Salvatore Parrinello - nella sua qualità di Presidente del Comitato Provinciale di Trapani - nei confronti del Sig. Vincenzo Candela (tessera n. 333153) vincolato presso la Società Bocciofila Splendor Napola, per presunte violazioni alle norme federali;
- dalla denuncia emerge che il denunciato ha pubblicato, nel mese di luglio 2016, tramite il social network Facebook, alcune frasi e commenti ingiuriosi ed offensivi nei confronti del Presidente del Comitato Provinciale di Trapani e di altri componenti dello stesso, con ciò ponendo in essere una grave violazione delle norme federali;
- all'esito della fase istruttoria, la Procura Federale della FIB ha deferito il denunciato allo scrivente Tribunale, ritenendo sussistente la violazione di cui all'art. 60, comma 2, lett. n) (*Offesa e/o vilipendio della Federazione e/o di qualsiasi Organo Federale, espressa tramite qualsivoglia mezzo di comunicazione*) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB;
- in data 9 dicembre 2016, il Tribunale Federale comunicava al deferito la data di udienza, invitandolo a depositare eventuali ulteriori memorie e/o documenti a difesa, rispetto a quanto già prodotto durante la fase istruttoria.
- Nessuna ulteriore documentazione è stata presentata da parte del Sig. Candela.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

In data odierna, 9 gennaio 2017, si è riunito lo scrivente Tribunale Federale FIB al fine di decidere in merito al caso di cui trattasi e, all'esito dell'esame della documentazione presente agli atti, si rileva quanto segue.

Analizzando il contenuto dei commenti pubblicati sul social network Facebook da parte del denunciato, si evincono gravi violazioni ai Regolamenti Federali ed all'etica sportiva in generale.

I toni utilizzati dal Sig. Candela, infatti, appaiono decisamente offensivi, denigratori e lesivi dell'immagine della Federazione e riguardano, soprattutto, i vertici degli organi territoriali della Federazione, sia a livello provinciale che regionale.

Inoltre, la gravità dei fatti denunciati dipende anche dallo strumento utilizzato dal denunciato. Come noto, infatti, il social network Facebook rappresenta uno strumento di comunicazione di massa, i cui contenuti sono facilmente accessibili da un numero indefinito di utenti.

La condotta in questione, quindi, oltre che in violazione dei principi e dei regolamenti posti alla base dell'Ordinamento Sportivo e della Federazione Bocce, appare contraria alle più basilari regole

di educazione e buon senso e ne consegue un danno di immagine per la Federazione e per i suoi Organi periferici di notevole portata.

A ciò si aggiunga come lo stesso denunciato, durante la fase istruttoria, ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni alla Procura Federale, ammettendo di fatto le proprie responsabilità e dicendosi disponibili ad accettare qualsiasi eventuale provvedimento sanzionatorio.

Alla luce di tutto quanto sopra nonché della documentazione in atti, si ritiene che la condotta del Sig. Vincenzo Candela integri la violazione di cui all'art. 60, comma secondo, lett. n ("Offesa e/o vilipendio della Federazione e/o di qualsiasi Organo Federale, espressa tramite qualsivoglia mezzo di comunicazione") del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, la cui sanzione può essere contenuta nel minimo edittale, ai sensi dell'art. 60, comma terzo, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale infligge al Sig. Vincenzo Candela la sanzione della squalifica per mesi tre, a decorrere dal 13 gennaio 2017 e sino al 13 aprile 2017.

Roma, 9 gennaio 2017

**Il Tribunale Federale**

Avv. Alessandro del Ninno  
*Alessandro del Ninno*

*Alessia Capozzi*  
Avv. Alessia Capozzi

Avv. Hélène Thibault

*H. Thibault*